

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. LII-bis**  
**n. 63**

## RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E  
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2005)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato  
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente  
per la regione Liguria**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 2006**  
—————





***Garante del Contribuente***

*Ufficio della Liguria*

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2005, AI SENSI DEL COMMA 8, ART. 94 LEGGE 289/2002  
COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE, PREVISTA DAL COMMA 12, ART. 13, LEGGE 212/2000**

**Premessa - Rilevanza del parere n. 1032/2005 del Consiglio di Stato.**

Nel corso del 2005 il Consiglio di Stato con parere n.1032/2005 ha affermato che il Garante del Contribuente è un "organo indiretto" dell'Amministrazione Finanziaria, il cui vertice è identificabile nel Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In base a tale parere sembrerebbe opportuno che il Ministero, ente statale di cui i Garanti costituiscono organi indiretti, assuma l'iniziativa di una loro regolamentazione, con apposita normativa secondaria, e ne indirizzi l'attività con circolari; potrebbe in tal modo attuarsi una organizzazione approfondita ed unitaria tra i vari uffici, fatta salva sempre la loro autonomia di azione e di decisione.

Potrebbe, con disposizioni regolamentari, risolversi il problema della competenza del Garante sui tributi locali, anche in base alla considerazione che, stante l'assenza di esplicite esclusioni, essa risulta assimilabile a quella dell'organo superiore, il Ministero, alla cui vigilanza detti tributi sono sottoposti.

In proposito può osservarsi che, con riferimento alla finanza locale, potrebbe essere rilevata l'importante funzione di verifica che i Garanti possono svolgere, in ordine al rispetto della legge statale da parte delle norme di natura tributaria emesse dagli enti locali (Regioni, Province, Comuni); la segnalazione dei Garanti al Ministero in caso di riscontrati contrasti, proprio perché organi indiretti dell'Amministrazione statale, appare legittima e quanto mai auspicabile.

Altro problema che pone la qualità dei Garanti di "organi indiretti" dell'Amministrazione, avente il vertice nel Ministero dell'Economia e delle Finanze, è quello di fissare definitivamente le risorse di cui possono disporre.

Così come altrove, anche in Liguria stanno cominciando a manifestarsi gli effetti, peraltro ampiamente previsti, della insoddisfacente condizione in cui i Garanti versano attualmente.

Il carico di lavoro diventa ogni giorno più gravoso.

Il numero delle segnalazioni non è variato di molto, ma il contenimento è dovuto al fatto che questo Garante ha sempre tassativamente evitato di pubblicizzare la

propria esistenza ed il proprio operato, ben consapevole che un incremento quantitativo delle istanze avrebbe portato quanto prima al collasso della struttura.

La scelta ha sicuramente ottenuto lo scopo, ma non sembra del tutto corretta nei confronti dei contribuenti più deboli.

A determinare il pesante aumento del lavoro è piuttosto la qualità delle segnalazioni, che toccano temi sempre più vari, complessi e di difficile approfondimento, forse in dipendenza del fatto che a rivolgersi al Garante sono soprattutto operatori esperti del settore fiscale.

Di contro, in assenza di regole precise, le risorse in dotazione al Garante non sono aumentate, anzi, semmai, sono diminuite.

Dallo scorso giugno la Direzione Regionale Entrate della Liguria ha soppresso l'unico collegamento ad internet di cui era dotato l'Ufficio. Ciò ha comportato enorme difficoltà nel reperimento di norme, prassi e giurisprudenza in tutti i settori fiscali non strettamente di competenza dell'Agenzia Entrate e causato notevole rallentamento del lavoro.

Come più volte pronosticato, si è manifestata l'indubbia illogicità di un assetto istituzionale che consente all'organo sottoposto a controllo di decidere i mezzi dell'organo controllante, col rischio di renderlo inadeguato alle sue funzioni istituzionali se non di trasformarlo in un istituto di mera facciata.

Nel caso specifico, gli effetti peggiori di questo taglio di spesa si sono riverberati nello studio delle segnalazioni relative ai tributi non di competenza dell'Agenzia Entrate.

Si pensi, per fare un esempio, che la banca dati di documentazione tributaria accessibile dal sito pubblico, unica lasciata a disposizione, non contiene in materia doganale neppure il Testo Unico e riporta per l'anno 2005 solo 16 documenti di giurisprudenza, mentre nel settore dell'Agenzia del Territorio, in cui il contenzioso è ancora più pesante, ne compaiono 31.

In queste condizioni, compiere ricerche rapide è praticamente impossibile e il lavoro ne risente non poco ma, se non interviene un atto normativo a dotare il Garante di risorse proprie, ben poca colpa è imputabile all'Agenzia Entrate, per la quale i Garanti sono solo fonte di costi.

Analogha situazione per quanto riguarda il trattamento del personale dipendente.

La scorsa estate le organizzazioni sindacali hanno discusso con la Direzione Regionale Entrate i compensi accessori relativi all'anno 2003. Nella circostanza il Dirigente dell'Ufficio Servizi al Contribuente, cui fanno capo i collaboratori del Garante, ha correttamente fatto presente di non essere in grado di determinarne il lavoro svolto, col risultato che nessun compenso per attività particolari viene destinato agli stessi.

Ciò non crea buon clima tra il personale ma ha anche altre e peggiori implicazioni; si pensi ad esempio all'attività di sportello, per la quale spetta uno specifico compenso. Se la Direzione non la remunera, mette il Garante in condizione di non svolgerla, negando di fatto ai contribuenti l'accesso diretto; lo stesso discorso vale per il lavoro straordinario, al quale il Garante non può decidere autonomamente di ricorrere.

Ne risulta che l'autonomia dei Garanti è pesantemente e palesemente condizionata.

### **Andamento del lavoro**

Nel 2005 sono pervenute 137 segnalazioni, con una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (150), dovuta essenzialmente al minor numero di richieste in ordine al ritardo con cui vengono effettuati i rimborsi, da porre in relazione sia alla maggior efficienza dei servizi, sia alla circostanza che di fronte alle spiegazioni oralmente fornite circa il motivo dei ritardi (la consueta carenza di fondi) e alle rassicurazioni sull'esito finale della pratica, il contribuente evita di presentare inutili istanze.

I provvedimenti emessi nel 2005 assommano a 140 (l'anno scorso erano stati 143) dei quali ben 108 su richieste di attivazione della procedura di autotutela presso gli uffici finanziari.

In 48 casi si sono ritenute infondate le istanze formulate dal contribuente (34 rivolte agli uffici erariali e 14 agli uffici comunali), 18 riguardano istanze che sono state accolte dagli uffici a seguito della semplice richiesta di informazioni formulata dal Garante (10 dagli uffici erariali e 8 dagli uffici comunali), 42 si sono conclusi con la richiesta di autotutela, (32 presso uffici erariali, 10 presso uffici comunali).

Altri 9 provvedimenti hanno avuto come oggetto raccomandazioni rivolte agli uffici per la tutela dei contribuenti ed il miglioramento dei servizi e 22 hanno invece avuto come oggetto istanze di rimborso di cui 2 sono risultate infondate, 15 hanno trovato sostanziale riconoscimento da parte degli uffici e 4 hanno portato al richiamo degli uffici al rispetto dei termini previsti dalla legge per il rimborso.

Da questi dati risulta che le istanze rivolte al Garante sono raggruppabili in tre filoni fondamentali: le istanze di rimborso che, come detto, sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti; le istanze di attivazione dell'autotutela, che comportano il maggior onere lavorativo dell'Ufficio dovendosi approfondire la fattispecie proposta ai fini dell'eventuale annullamento o revoca di un atto; le istanze relative a disservizi, che possono risolversi in raccomandazioni del Garante ai Dirigenti degli Uffici Finanziari.

Va rilevato che queste ultime possono avere per oggetto una qualsivoglia condotta dell'Amministrazione finanziaria che si ritenga non rispettosa delle regole poste dallo Statuto del Contribuente, ad esempio in tema di chiarezza e motivazione degli atti, di tutela dell'integrità patrimoniale, di tutela dell'affidamento e della buona fede, oltre a tutte quelle comuni al diritto amministrativo ed a quelle imposte dai regolamenti dei vari enti, tanto da investire ogni condotta degli Uffici di cui il contribuente abbia a lamentarsi.

Il generico settore delle "richieste di autotutela" va a sua volta valutato da due punti di vista ben distinti: in primo luogo analizzando lo stimolo che i Garanti possono dare all'annullamento ed alla revoca da parte della P.A. degli atti viziati partendo dalle richieste dei contribuenti, in secondo luogo prendendole a spunto per identificare le principali criticità del sistema fiscale, che finiscono, quando diventano emergenza, con lo sfociare negli argomenti dibattuti sulla stampa specializzata, nonostante il compito dei Garanti sia proprio quello di portarli all'attenzione dei vertici prima che ciò accada.

Nel primo caso si osserva che il Garante del Contribuente non è sicuramente organo giurisdizionale, tuttavia il suo operato ha ricadute in termini di deflazione del contenzioso, sia perchè richiede l'autotutela, sia, soprattutto, perchè avverte gli enti impositori di anomalie o irregolarità che possono essere sanate prima ancora che i problemi vengano portati all'attenzione dei giudici.

La funzione di controllo che svolge sugli enti e le conclusioni cui giunge, non rivestono alcun carattere vincolante, né potrebbe essere diversamente, tuttavia nella

prassi quotidiana si verifica spesso che i contribuenti usino le conclusioni del Garante quali "memorie aggiuntive" nel processo tributario.

E' ovvio che ciò non vuole essere in alcun modo un'ingerenza sulla formazione del convincimento dei Giudici. Al massimo può essere visto come un ausilio nella disamina dei casi, da parte di un organo *super partes* che per la sua natura ha modo di esaminare nel dettaglio anche tipologie di tributi molto complesse o poco ricorrenti, sulle quali spesso non esiste ancora letteratura, fornendo un'interpretazione ben motivata, che potrebbe servire da ipotesi di partenza per il lavoro delle Commissioni, fornendo spunti di indagine e riflessione ai Magistrati alla luce non solo delle norme tributarie ma dell'intero ordinamento giuridico.

E' questo particolarmente vero, ad esempio, in materia di ICI, trattandosi di un'imposta che lascia discreti spazi alla regolamentazione locale, spazi che spesso vengono ampiamente superati e travalicati, per cui occorre ogni volta esaminare non solo il caso singolo alla luce del regolamento di un determinato Comune, ma il regolamento stesso in rapporto all'ordinamento giuridico.

Questo compito spetta istituzionalmente ai Garanti che segnalano le anomalie riscontrate, ma può anche tornare utile ai Giudici Tributari come spunto di indagine per formare un proprio convincimento.

Si noti che, in materia di ICI, solo su alcuni grandi temi si può formare un orientamento giurisprudenziale a livello nazionale; le mille variazioni introdotte dai regolamenti comunali impongono un approfondimento a livello locale tutt'altro che semplice e impossibile a consolidarsi, proprio per la facilità con cui mutano nel tempo e nello spazio i regolamenti. In quest'ottica il Garante può tornare utile, se utilizzato come dovrebbe essere utilizzato anche dagli Enti impositori, cioè come un organo che fornisce segnalazioni di possibili discrepanze, lasciando ai soggetti preposti la loro valutazione e i rimedi.

Trattando le istanze dal secondo punto di vista, si nota la loro concentrazione in alcuni settori, che sembrano essere i più problematici.

### **Riscossione**

Come segnalato nella precedente relazione, uno dei temi su cui si è appuntato l'interesse del Garante è quello della riscossione.

Nel corso dell'anno sono stati esaminati diversi ruoli erariali resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 (in apparenza tempestivi) ma con un numero di identificazione del 2001, consegnati al C.N.C. anche anni dopo, tanto che non sono potuti rientrare nella sanatoria dei ruoli.

Il rilievo ha determinato l'inizio di un'indagine da parte di questo Garante. Poiché il ruolo risultava emesso dal soppresso Centro di Servizio delle Imposte di Genova, ci si è rivolti in primo luogo alla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Liguria, per rintracciare il documento di trasmissione telematica dei ruoli in questione, posto che per il disposto dell'art. 2 D.M. 3 settembre 1999 n. 321 "i ruoli formati direttamente dall'ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al Consorzio Nazionale tra i Concessionari (CNC), ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione". Il documento non è stato rinvenuto presso gli archivi dell'Ufficio soppresso e ci si è rivolti allora alla Direzione Centrale Accertamento, che ha fatto presente che il documento sarebbe stato rintracciabile con l'ausilio tecnico della SOGEI. Nonostante i solleciti, il documento richiesto non perveniva, motivo per cui nel luglio scorso, in base al principio sancito dalla Corte di Cassazione, che, in caso di contestazione, è l'Amministrazione a dovere dimostrare il rispetto dei termini di decadenza che la legge pone a suo carico, non risultando provato il rispetto del termine entro cui i ruoli

dovevano essere resi esecutivi, è stata attivata la procedura di autotutela ai fini dell'annullamento delle cartelle che su quei ruoli avevano fondamento.

Nel contempo, ipotizzandosi che la data di esecutività dei ruoli indicati in cartella non fosse veritiera, anche perchè lo stesso D.M. 321 fissa una stretta relazione temporale tra esecutorietà e consegna al Concessionario della Riscossione tramite il CNC, i fatti sono stati esposti alla Procura della Repubblica di Genova.

Solamente in data successiva, e precisamente il 23 agosto 2005, è pervenuta dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento una comunicazione con la quale si è data notizia che due dei cinque ruoli oggetto dell'indagine risultavano essere stati trasmessi in via telematica dal soppresso Centro di Servizio di Genova nella data risultante dalla cartella e si indicava il nome dell'operatore che aveva eseguito la trasmissione. Per gli altri tre ruoli si è fatto presente che essi risultavano vistati nei termini di legge (30/12/2000) dal sistema centrale dell'Anagrafe Tributaria (non quindi dal competente Centro di Servizio di Genova) e non erano riconducibili ad uno specifico operatore.

Va ricordato che ai sensi dell'art. 12 del DPR 29/09/1973 n. 602 "L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano ... (comma 1). Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo".

In base alla disposizione appariva quanto mai discutibile ed incerta la legittimità dei ruoli, resi esecutivi non già dal titolare dell'Ufficio che li aveva formati, ma dal sistema centrale dell'Anagrafe Tributaria, senza l'indicazione della persona responsabile dell'apposizione del visto.

Senonché, nella L. 31/07/2005 n. 156 di conversione in legge del D.L. 17/06/2005 n. 106 si legge: " e) le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 12 del DPR 29 settembre 1973 n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice".

Sulla natura interpretativa di tale norma è facile dissentire; mentre non c'è che da rammaricarsi per la violazione del principio stabilito dallo Statuto dei Diritti del Contribuente circa l'efficacia temporale delle norme tributarie.

Si può solo sperare in un intervento della Corte Costituzionale, Giudice delle leggi, mentre rimane comunque aperta la questione dello sfasamento temporale tra il visto di esecutorietà e la data di consegna al CNC.

L'uso di leggi interpretative per far fronte a situazioni pregresse non è nuovo e appare fenomeno meritevole di riflessione da parte dei giuristi perché v'è il rischio che si tenda con esso a sanare situazioni di illegalità.

Nell'ultimo scorcio dell'anno in materia di riscossione è emersa una nuova problematica, che attiene più strettamente al comportamento dei Concessionari.

Diverse segnalazioni hanno posto in luce come venga fatto un uso talvolta opinabile degli strumenti a disposizione per la riscossione coattiva. Da più parti è stato segnalato che i Concessionari iscrivono ipoteca su beni immobili anche per crediti esigui, senza tentare altre vie, con un notevole aggravio di spese per i contribuenti.

La prassi appare quantomeno discutibile se si tiene conto che l'art. 76 del D.P.R. 602/73 stabilisce che "Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro" specie perché la stretta connessione tra l'ipoteca ed il credito per cui si procede risulta evidente in base all'art. 2808 C.C. per il quale "L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare ... i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla espropriazione".

L'iscrizione di ipoteca su immobili sembra infatti del tutto impropria quando per l'esiguità del credito non può sfociare nell'espropriazione.

Ciononostante, i Concessionari procedono sistematicamente nell'effettuare l'operazione, che è per loro stessi gratuita ma regolarmente remunerata, mentre comporta per i contribuenti un notevole aggravio di spesa.

Altre segnalazioni hanno portato alla luce il fatto che in presenza di più immobili sui quali sarebbe possibile procedere, la scelta del Concessionario non sempre cade su quello del valore più vicino al credito.

Ancora, in tema di riscossione, si segnalano diversi casi nei quali le ultime modifiche normative ed in particolare l'art.1 della Legge 256/2005, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005 che ha modificato le norme transitorie relativamente ai termini previsti per la notifica della cartella di pagamento, appaiono comportare la decadenza del credito azionato dal Concessionario.

### **Bollo auto**

Anche in questo caso si rimanda alla precedente relazione: "Nel I semestre sono state emesse in Liguria circa 36.000 cartelle esattoriali, molte delle quali per recuperare l'imposta di bollo per le cosiddette "auto storiche". Ad una prima lettura sembrerebbe che, a fronte della norma nazionale per cui i veicoli di interesse storico e collezionistico sono identificati con propria deliberazione dall'ASI e ciò lascerebbe intendere un elenco di modelli per anno di costruzione, la Regione Liguria nella propria norma di attuazione richiede invece l'iscrizione del veicolo a determinate associazioni private di collezionisti. Perciò il contribuente deve scegliere se pagare il bollo o l'iscrizione al club."

Con decisione del 14/12/2005 la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando l'illegittimità della norma regionale.

Ora si prospetta la necessità di definire una linea d'azione nei confronti dei soggetti raggiunti nel 2005 da avviso di liquidazione sulla base della norma soppressa: per quelli di loro che hanno pagato per evitare maggiori addebiti, occorrerà valutare caso per caso la possibilità di rimborso mentre, per chi non lo ha fatto, sarebbe opportuno quantomeno che fossero diramate istruzioni per bloccare le azioni di riscossione.

La decisione della Corte Costituzionale ha stabilito che "la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali", da ciò derivano non pochi dubbi circa la legittimazione a gestire la materia.

Sulla base dell'art. 17, comma 10, della L. 27/12/97 n. 449 (che peraltro si riferisce ai soli tributi non erariali) la Regione Liguria ha affidato all'Agenzia delle Entrate la trattazione degli avvisi bonari, degli avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, mentre l'emissione degli stessi è stata affidata a Gest Line Spa, Concessionario della Riscossione per la Provincia di Genova.



Ciò ingenera nei contribuenti una spaventosa confusione, perchè gli avvisi recano la doppia intestazione del Concessionario e della Regione ed in sovrappiù l'invito a rivolgersi all'Agenzia per le contestazioni.

In stretta connessione con lo Statuto del Contribuente, vi è incertezza anche riguardo al soggetto legittimato a ricevere gli interPELLI dei contribuenti, ai quali alcune Direzioni Regionali delle Entrate hanno risposto mentre altre, tra cui quella della Liguria, seguono la prassi di inoltrarli alla Regione.

### **Accertamento Imposte dirette**

Nello scorso semestre si è segnalato come gli accertamenti basati sugli studi di settore ed i parametri apparissero inadeguati a corrispondere a tutte le situazioni reali. Nel corso dell'anno la situazione è peggiorata e sono pervenute molte richieste di annullamento in autotutela di atti considerati infondati.

Gli Uffici si attengono alle norme, che consentono di ricostruire un reddito presunto in condizioni di normalità. Spesso, però, la situazione concreta è di reale sofferenza per gli imprenditori, per cui non basta applicare dei calcoli statistici.

Il presupposto che sta alla base di tutte le ricostruzioni induttive del reddito è che al di sotto di una certa soglia l'attività non sia remunerativa, per cui si può ipotizzare una evasione, determinata con metodi statistici. Succede, tuttavia, che un reddito dichiarato più basso degli standard sia proprio quello effettivo e che le imprese, dopo qualche anno di difficoltà, si riprendano o chiudano.

Non prevedere la possibilità per gli Uffici di verificare criticamente il risultato dei calcoli basati sugli studi di settore o sui parametri porta talvolta a situazioni paradossali, per cui un imprenditore che ha dovuto cessare l'attività si vede anche colpito da accertamento per un reddito ipotetico negli anni immediatamente precedenti alla chiusura.

Tra i casi che sono stati sottoposti al Garante alcuni sono ricorrenti: si tratta di solito di piccolissimi imprenditori, in settori notoriamente in crisi perché superati dall'evoluzione dei mercati, che hanno finito per chiudere dopo due o tre anni di sofferenza. E' il caso dei rappresentanti, che facevano da tramite tra i grossisti ed i dettaglianti e che non hanno più ragione di esistere dal momento che i produttori seguono le vendite direttamente, soprattutto attraverso internet.

Altri casi sono più sporadici, ma mostrano chiaramente a cosa può portare l'applicazione acritica di uno strumento statistico. Per fare un esempio pratico, ad una lavascale, priva di dipendenti e di attrezzature proprie, con una contabilità corretta e dalla quale si poteva facilmente dedurre che lavorava a pieno ritmo, l'Ufficio ha accertato ricavi che non avrebbe potuto conseguire nemmeno se le giornate lavorative fossero state di 48 ore.

Sicuramente gli strumenti saranno affinati, ma nel frattempo occorre mettere sia gli Uffici che i contribuenti in condizione di non doversi sobbarcare un inutile contenzioso, considerato anche che la giurisprudenza si è ormai orientata verso l'idea che questi metodi di ricostruzione induttiva del reddito siano da ritenere solamente degli indizi, che vanno suffragati in altra maniera.

Sempre in tema di studi di settore, è stata sollevata anche un'altra questione, non meno importante. Gli avvisi di accertamento, così come vengono redatti attualmente, non riportano né i dati da cui l'ufficio è partito per ricostruire il reddito, né i calcoli eseguiti, ma solo l'indicazione del risultato.

In un eventuale contenzioso, il giudice non dispone neppure delle indicazioni minime per verificarne la correttezza e ciò potrebbe costituire un grave difetto di motivazione, con la conseguente annullabilità dell'accertamento.

### **ICI e Tributi Locali**

Il settore dei tributi locali e l'ICI in particolare continuano ad essere oggetto di molte lamentele, non tanto per il peso dell'imposta in se, quanto per il modo in cui è gestita.

Si conferma quanto più volte esposto: l'esigenza di permetterne una modulazione a livello locale, si scontra con quella della chiarezza e della conoscibilità da parte dei contribuenti. I regolamenti sono diversi tra loro e non sempre sono facilmente accessibili; allo stesso modo sono diversi tra loro e spesso di difficile comprensione gli atti di accertamento. Nel sentire comune si è diffusa una notevole sfiducia nella correttezza dei Comuni, che sono proprio gli Enti che i cittadini dovrebbero sentire più vicini.

Allo stesso modo è mal compresa la differenza tra tributi diversi ma apparentemente fondati su un solo presupposto, la casa, come per ICI e TARSU, né viene percepita la differenza tra imposta e tassa, tra canone e tariffa.

Emerge, nel complesso, una esigenza di semplificazione e di omogeneizzazione delle regole e la richiesta di minori adempimenti formali da parte del cittadino, specialmente in considerazione del fatto che molti dati sono già in possesso dei Comuni o direttamente desumibili dagli atti.

Rimane irrisolto anche il problema del controllo sulla legittimità dei regolamenti, interamente demandato alle Commissioni Tributarie per la loro disapplicazione ed ai TAR per l'annullamento, con tutto ciò che comporta in termini di tempo e costi per i contribuenti.

Fatte ben salve le prerogative degli enti locali, sarebbe tuttavia opportuno che il Ministero esercitasse più spesso la possibilità di impugnazione che la legge gli attribuisce, per contrastare la sensazione, ben radicata tra le fasce più deboli di contribuenti, di trovarsi in balia di arbitrio senza possibilità di difesa se non a costi insostenibili.

Genova, 24 febbraio 2006

Il Garante del Contribuente

Giulio Gavotti

Dante Siri

Giorgio Carbone

